

Servizio Sociale dei Comuni
Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico

Regolamento unico
per l'accesso al sistema integrato di interventi,
prestazioni e servizi di natura sociale

INDICE

PREMESSA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Principi generali e finalità

Articolo 3 - Destinatari degli interventi sociali

Articolo 4 - Modalità di gestione dei servizi

TITOLO II

CRITERI GENERALI DI ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO

SEZIONE 1 - Modalità di accesso e requisiti generali di ammissione alle prestazioni

Articolo 5 - Accesso al sistema integrato dei servizi sociali

Articolo 6 - Garanzie ai destinatari

Articolo 7 - Accesso su domanda e istruttoria

Articolo 8 - Valutazione del bisogno

Articolo 9 – Valutazione multidimensionale

Articolo 10 - Forme di compartecipazione per l'accesso ai servizi

Articolo 11 - Esito del procedimento

Articolo 12 - Decorrenza delle prestazioni

Articolo 13 - Conclusione, revoca o decadenza delle prestazioni

SEZIONE 2 - Procedimento per attestazione estraneità economica ed affettiva per Isee

Articolo 14 - Tipologie dei procedimenti

Articolo 15 - Iter dei procedimenti

TITOLO III

INTERVENTI PRESTAZIONI E SERVIZI

CAPO I

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Articolo 16 - Servizio Sociale Professionale

Articolo 17 - Segretariato sociale

Articolo 18- Attività progettuale ed integrata nelle diverse aree di intervento

Articolo 19 - Espressione di pareri e consulenze tecnico-professionali

CAPO II

SERVIZI E INTERVENTI DI TUTELA, SOSTEGNO E PROMOZIONE PER MINORI E FAMIGLIE

SEZIONE 1 – Obiettivi

Articolo 20 - Obiettivi degli interventi in area minori e famiglie

SEZIONE 2 – Servizio socio educativo

Articolo 21 - Aree ed obiettivi del Servizio socio educativo

Articolo 22 - Caratteristiche del Servizio socio educativo

Articolo 23 - Tipologie di intervento del Servizio socio educativo

Articolo 24 - Destinatari del Servizio socio educativo e loro diritti e doveri

SEZIONE 3 – Affidamento familiare

Articolo 25 - Progetti di affidamento familiare

Articolo 26 - Contributi per le famiglie affidatarie

SEZIONE 4 - Percorsi di accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali

Articolo 27 - Accoglienza di minori in comunità residenziali o semiresidenziali

Articolo 28 - Oneri delle rette di inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali per minori

SEZIONE 5 - Interventi ed azioni a contrasto della violenza domestica e di genere

Articolo 29 - Interventi per la tutela delle vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.

CAPO III

SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

SEZIONE 1 - Servizi e interventi finalizzati al sostegno della domiciliarità e alla piena integrazione delle persone in condizione di non autosufficienza

Articolo 30 - Obiettivi degli interventi finalizzati al sostegno della domiciliarità

Articolo 31 - Interventi ed azioni a sostegno della domiciliarità

SEZIONE 2 - Servizio di assistenza domiciliare

Articolo 32 - Finalità e obiettivi del servizio di assistenza domiciliare

Articolo 33 - Carattere delle prestazioni di assistenza domiciliare

Articolo 34 - Destinatari del servizio di assistenza domiciliare

Articolo 35 - Prestazioni del servizio di assistenza domiciliare

Articolo 36 - Procedure per l'accesso ed iter

SEZIONE 3 Servizio di assistenza vittuaria domiciliare

Articolo 37 – Oggetto dell'assistenza vittuaria

Articolo 38 – Finalità e destinatari del servizio di assistenza vittuaria

Articolo 39 – Prestazioni dell'assistenza vittuaria

Articolo 40 – Procedure per l'accesso e l'erogazione dell'assistenza vittuaria

Articolo 41 – Modalità organizzative e gestionali

SEZIONE 4 – Progetti e benefici finalizzati a favorire la permanenza a domicilio

Articolo 42 - Obiettivi per favorire la permanenza a domicilio

Articolo 43 - Progetti finalizzati con interventi di sollievo a favore dei caregiver

SEZIONE 5 – Amministratore di sostegno

Articolo 44 - L'istituto dell'amministratore di sostegno

Articolo 45 - Interventi ed attività dell'Amministratore di sostegno

Articolo 46 - Modalità di realizzazione degli interventi dell'Amministratore di sostegno

CAPO IV

SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Articolo 47 - Obiettivi del Servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori e giovani con disabilità

Articolo 48 - Aree di intervento del Servizio socio educativo assistenziale

Articolo 49 - Destinatari del Servizio socio educativo assistenziale

Articolo 50 - Definizione del progetto personalizzato del Servizio socio educativo assistenziale

Articolo 51 – Trasporto scolastico per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado

CAPO V

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI SINGOLI E DEI NUCLEI FAMILIARI

SEZIONE 1 – Interventi di sostegno economico

Articolo 52 - Finalità e obiettivi del sostegno economico

Articolo 53 – Destinatari del sostegno economico

Articolo 54 - Tipologie degli interventi di natura economica

Articolo 55 - Condizioni e soglia Isee d'accesso

Articolo 56 - Modalità di accesso agli interventi economici

Articolo 57 - Procedimento per l'erogazione degli interventi economici

Articolo 58 - Calcolo degli interventi di natura economica

Articolo 59 - Deroghe

Articolo 60 - Verifiche

SEZIONE 2 – Supporto al pagamento Tari

Articolo 61 – Finalità e obiettivi del supporto al pagamento tari

Articolo 62 – Destinatari del supporto al pagamento Tari

Articolo 63 – Condizioni e soglie Isee d'accesso

Articolo 64 – Procedimento per il supporto al pagamento della Tari

CAPO VI

PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE

Articolo 65 - Finalità ed obiettivi del pronto Intervento assistenziale

Articolo 66 - Destinatari del pronto intervento assistenziale

Articolo 67 – Procedimento del pronto intervento assistenziale

CAPO VII

SERVIZI E INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 68 - Finalità dei servizi ed interventi per l'inclusione sociale e lavorativa

Articolo 69 - La rete nell'area lavoro

Articolo 70- La valutazione integrata nell'area lavoro

Articolo 71 - Obiettivi e composizione dell'ETO

Articolo 72 - Lo strumento dei tirocini inclusivi

CAPO VIII

CONTRIBUTI A SUPPORTO DI PERCORSI FORMATIVI E DEI TIROCINI INCLUSIVI

Articolo 73 – Finalità e obiettivi

Articolo 74 – Destinatari

Articolo 75 – Tipologie di contributi a supporto dei percorsi formativi

Articolo 76 – Tipologie dei contributi a supporto dei tirocini inclusivi

Articolo 77 – Soglia di accesso

Articolo 78 – Modalità di assegnazione

TITOLO IV

NORME GENERALI

Articolo 79 - Controllo nell'erogazione della spesa

Articolo 80 - Modalità dei controlli

Articolo 81 - Errori sanabili ed imprecisioni rilevati nei controlli

Articolo 82 - Azioni di rivalsa del SSC

Articolo 83 - Modifiche al regolamento

Articolo 84 - Entrata in vigore

Articolo 85 - Norme di rinvio

Articolo 86- Norma transitoria

Articolo 87 - Pubblicità del regolamento

LEGENDA

COR Centro per l'Orientamento Regionale

CPI Centro per l'Impiego

ETO Équipe Territoriale per l'Occupabilità

MSNA Minori Stranieri Non Accompagnati

PEI Progetto Educativo Individualizzato

PERI Progetto Educativo Riabilitativo Integrato

POA Piana Organica Aggiuntiva

PPI Progetto Personalizzato Individualizzato

PTRP Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato

SSC Servizio Sociale dei Comuni

SSP Servizio Sociale Professionale

UVM Unità di Valutazione Multidimensionale

PREMESSA

I Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco, appartenenti all'Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 31 marzo n. 6, hanno sottoscritto la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC), prevedendo di garantire nel tempo l'armonizzazione degli strumenti regolamentari e di funzionamento di interventi, prestazioni e servizi territoriali finalizzati alla parità di trattamento nell'erogazione degli stessi, la tendenziale standardizzazione delle modalità di accesso ai servizi al fine di fornire risposte omogenee, predisponendo un Regolamento unico per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dal SSC come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e di efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema associato dei servizi.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di accesso agli interventi e servizi sociali oggetto della gestione associata.
2. Il presente atto disciplina inoltre quanto non già regolamentato da apposite norme statali e regionali, da Convenzioni e Regolamenti del Comune di Monfalcone, in qualità di Ente gestore del SSC, e da provvedimenti di natura speciale in vigore o emanati nel corso di validità del presente Regolamento.

Articolo 2

Principi generali e finalità

1. Il sistema integrato di servizi, interventi e prestazioni sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostiene il superamento delle situazioni di bisogno o fragilità e si propone di prevenire gli stati di disagio tramite interventi personalizzati, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, efficacia ed economicità e qualità.
2. I servizi e gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono volti a promuovere la coesione sociale, garantendo la partecipazione e l'inclusione sociale delle persone e promuovendo il potenziamento delle reti di relazione e delle progettualità che mirano a coinvolgere persona e comunità insieme, sostenendone la crescita culturale e civile.
3. Al fine di garantire l'integrazione degli interventi ed un approccio globale ai bisogni delle persone il SSC si raccorda con il sistema sanitario, scolastico ed educativo definendo con gli attori istituzionali strumenti e modalità operative condivise.
4. Il SSC governa il sistema dei servizi sociali in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e in sinergia con gli altri attori che compongono il sistema di Welfare. In tale ottica, il SSC riconosce agli Enti del Terzo Settore un ruolo attivo nella programmazione e nella progettazione partecipata, valorizzandoli in quanto risorse del territorio e promuovendone lo sviluppo e la qualificazione.

Articolo 3

Destinatari degli interventi sociali

1. Possono accedere agli interventi e alle prestazioni di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito territoriale Sociale e le persone di cui all'art. 4 della L.R. 6/2006 e ss.mm.ii.
2. Altri destinatari possono essere previsti da norme speciali e/o da disposizioni nazionali e regionali.
3. Qualora si verifichi una indifferibile situazione di urgenza, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio di pertinenza del SSC.
4. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel territorio del SSC, lo stesso si attiva per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza.
5. Tutti i richiedenti i benefici di cui tratta il Regolamento devono essere edotti che gli stessi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie definite annualmente.

Articolo 4

Modalità di gestione dei servizi

1. L'esercizio delle funzioni del SSC di cui alla L.R. n. 6/2006 e ss.mm.ii. viene svolto nel rispetto della normativa in vigore e della Convenzione istitutiva di Ambito, con le seguenti modalità:

- a) gestione diretta, avvalendosi del personale inserito nella Pianta Organica Aggiuntiva (di seguito P.O.A.) e/o dipendente dei Comuni associati, ovvero a disposizione della P.O.A. e/o dei Comuni associati attraverso le forme consentite dalla normativa in vigore;
 - b) realizzazione di partenariato istituzionale ovvero con i soggetti del Terzo Settore, all'interno delle pianificazioni e programmazioni previste dalle normative di settore;
 - c) affidamento in concessione, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
 - d) appalti di servizi e forniture, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
 - e) co-progettazione per la definizione e realizzazione di specifici progetti, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
 - f) accreditamento tramite titolo d'acquisto. Il "titolo d'acquisto" è lo strumento attraverso il quale il SSC riconosce la necessità di intervento assistenziale personalizzato e si impegna con la persona a sostenere una parte dell'onere finanziario per l'effettiva fruizione dell'intervento stesso. In termini economici il "titolo" è valido per l'acquisto di interventi socioassistenziali e può essere utilizzato solo presso i fornitori accreditati dal SSC.
2. Il SSC garantisce il controllo sulla qualità delle prestazioni con un monitoraggio periodico anche quando sono erogate da soggetti accreditati o convenzionati.
 3. Periodicamente l'Assemblea dei Sindaci assume orientamenti sulle modalità organizzative dei servizi sulla base dell'andamento e della valutazione degli esiti raggiunti e delle risorse finanziarie disponibili.

TITOLO II

CRITERI GENERALI DI ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO

SEZIONE 1 - Modalità di accesso e requisiti generali di ammissione alle prestazioni

Articolo 5

Accesso al Sistema integrato dei servizi sociali

1. L'accesso agli interventi e prestazioni è subordinato alla valutazione tecnico professionale dello stato di bisogno che compete all'assistente sociale, qualora le disposizioni di legge e/o regolamentari non prevedano degli automatismi o specifici criteri.
2. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare la situazione e lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili.
3. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ovvero le prestazioni che non sono destinate alla generalità delle persone, bensì limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, è subordinato all'ISEE.

Articolo 6

Garanzie ai destinatari

1. Al cittadino il SSC garantisce l'informazione e la consulenza professionale sul sistema integrato dei servizi socioassistenziali e sociosanitari.
2. Il SSC assicura la tutela della riservatezza conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personale e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
3. All'interessato viene garantita l'individuazione di un operatore responsabile del caso e una attiva partecipazione alla definizione e rimodulazione del progetto personalizzato. Viene inoltre perseguita

l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale in raccordo con i servizi sanitari anche attraverso valutazioni multiprofessionali.

Articolo 7

Accesso su domanda e istruttoria

1. L'accesso alle singole prestazioni e risorse del Sistema integrato di servizi e prestazioni avviene di norma tramite presentazione di apposita istanza da parte della persona interessata o di un suo delegato, ovvero, in caso di persone minori o incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, ivi comprese le figure intermedie (curatori o amministratori di sostegno), nei limiti dei poteri loro conferiti.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso alle risorse, il SSC predispone la modulistica relativa ai diversi interventi e prestazioni.
3. L'istanza deve essere accompagnata da presentazione di un'attestazione ISEE in corso di validità o di altri indicatori reddituali determinati dalle norme, salvo diversa regolamentazione nazionale o regionale.
4. Ulteriore documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è circoscritta alle sole certificazioni ed informazioni che non possono essere reperite direttamente dall'Ente.

Articolo 8

Valutazione del bisogno

1. Al SSP compete la valutazione del bisogno mediante l'utilizzo della metodologia e degli strumenti professionali, nonché della verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso prioritario al sistema di interventi integrato dei servizi e delle prestazioni.
2. La segnalazione al SSP per la valutazione del bisogno può pervenire dalla persona interessata, da un suo familiare o da singoli cittadini, da un operatore sanitario, da reparti ospedalieri, da strutture sociosanitarie e anche da altri soggetti istituzionali presenti sul territorio.

Articolo 9

Valutazione multidimensionale

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per la loro stessa natura una valutazione multiprofessionale, il SSP attiva l'Unità di Valutazione Multidimensionale (di seguito UVM), ne recepisce le valutazioni condivise e gli esiti.
2. La valutazione multidimensionale delle situazioni con bisogni complessi è effettuata in seno ad appositi incontri, ai quali partecipano i servizi socioassistenziali e sanitari, eventualmente integrati da altre organizzazioni (scolastiche, formative, ecc.), realizzati in sedi istituzionalmente previste da specifiche normative e da precisi protocolli operativi.
3. La valutazione multidimensionale è effettuata nelle diverse aree di intervento con modalità, procedure e strumenti che esitano nell'individuazione del profilo di bisogno e del livello di autonomia e autodeterminazione della persona, al fine di elaborare un Progetto Personalizzato (di seguito PP) per l'accesso ai servizi e agli interventi appropriati in relazione all'intensità dei sostegni.

Articolo 10

Forme di compartecipazione per l'accesso ai servizi

1. Per i servizi e le prestazioni erogati dal SSC può essere prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente ed eventuali familiari civilmente obbligati.
2. I livelli di compartecipazione, le soglie di agevolazione e di esenzione, nonché eventuali deroghe, vengono definiti annualmente, in sede di previsione di bilancio, dall'Assemblea dei Sindaci.

3. In caso di inadempienza il SSC ha facoltà di rivalersi nelle forme di legge nei confronti del soggetto interessato.

Articolo 11

Esito del procedimento

1. L'esito del procedimento viene comunicato al richiedente in forma scritta e motivata nei termini previsti dalla legge.
2. In caso di provvedimento di diniego, viene trasmessa all'interessato una comunicazione che dettaglia i termini e le modalità per richiedere una istanza di revisione del procedimento, corredata da eventuale ulteriore documentazione.
3. In caso di esito negativo, entro 30 giorni l'interessato può presentare opposizione scritta al Responsabile del procedimento corredata di una nota contenente le motivazioni e le controdeduzioni relative alla richiesta del riesame della pratica.
4. Qualora l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche informazioni circa il posizionamento del richiedente nella lista d'attesa e i riferimenti da contattare per ricevere eventuali aggiornamenti.

Articolo 12

Decorrenza delle prestazioni

1. Le prestazioni e gli interventi assistenziali devono essere preventivamente autorizzati, non possono avere valenza retroattiva e decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi.
2. Le suddette prestazioni vengono erogate nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate annualmente al SSC.

Articolo 13

Conclusione, revoca o decadenza delle prestazioni

1. La revoca dell'intervento, del beneficio, o della prestazione agevolata, viene disposta a seguito della perdita dei requisiti di accesso richiesti dalla normativa di riferimento.
2. La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta:
 - a seguito di reiterato mancato rispetto delle regole di funzionamento dei singoli interventi;
 - a seguito della mancata adesione agli impegni definiti con il beneficiario nel PPI;
 - per mancato pagamento da parte del beneficiario, o degli altri soggetti obbligati, della quota di compartecipazione alla spesa.
3. La revoca, o la decadenza dall'utilizzo del servizio, viene comunicata dal SSC al beneficiario con esplicitazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

SEZIONE 2 - Procedimento per attestazione estraneità economica ed affettiva per Isee

Articolo 14

Tipologie dei procedimenti

1. Nei casi in cui i cittadini presentino situazioni socio familiari specifiche ai fini dell'approntamento dell'ISEE possono richiedere al SSC l'accertamento dello stato di abbandono ed estraneità economica ed affettiva ai sensi della normativa vigente, ovvero:
 - estraneità in termini di abbandono del coniuge non convivente;

- estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio per prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale;
- estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore per le prestazioni agevolate rivolte ai minori in presenza di genitori non conviventi.

Articolo 15

Iter dei procedimenti

1. Per poter dar corso al procedimento la persona presenta un'istanza volta al rilascio dell'attestazione di abbandono ed estraneità economica ed affettiva, corredata dalla documentazione richiesta per ogni fattispecie.
2. L'istruttoria è a cura del SSP che si può avvalere degli Uffici Anagrafe e della Polizia Locale per il rilascio di documentazione, o per l'effettuazione di verifiche ritenuti utili e necessarie al corretto svolgimento dell'istruttoria.
3. Il SSP si avvale degli strumenti professionali e può richiedere informazioni e documentazione anche presso soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Medici, Servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, previa acquisizione del consenso da parte del richiedente.
4. L'iter dell'istruttoria si conclude con un'attestazione in cui viene dettagliata:
 - la sussistenza della condizione di estraneità economica ed affettiva;
 - la non sussistenza della condizione di estraneità economico affettiva.
5. L'attestazione succitata ha una durata annuale; in talune specifiche situazioni il SSP può dettagliare una diversa durata in relazione agli elementi raccolti sulla situazione.
6. Nei casi in cui si rilevino elementi insufficienti o incompleti ed una documentazione non congrua per comprovare lo stato di abbandono ed estraneità, l'istanza del cittadino viene rigettata.
7. In seno all'istruttoria il SSP ha inoltre il compito di segnalare la situazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di grave pregiudizio e/o vengano raccolti indicatori di rischio riguardanti il richiedente e/o il nucleo familiare di riferimento.

TITOLO III

INTERVENTI PRESTAZIONI E SERVIZI

CAPO I

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Articolo 16

Servizio Sociale Professionale

1. Il SSP persegue le finalità e gli obiettivi propri mediante:
 - il segretariato sociale ed orientamento all'offerta degli interventi e servizi;
 - la consulenza psico-sociale;
 - i percorsi di presa in carico della persona e della famiglia (assessment, diagnosi sociale, progettazione, gestione e valutazione);
 - gli interventi di tutela e protezione sociale;
 - gli interventi di attivazione e promozione della comunità locale e degli attori del territorio;
2. La valutazione dei bisogni compete all'assistente sociale referente del caso che opera attraverso l'approfondimento del contesto di vita, della situazione personale e familiare, delle condizioni economiche e lavorative della persona e della famiglia. Per bisogni complessi il SSP si raccorda con i servizi sanitari, al fine di definire percorsi assistenziali integrati.

3. Il SSP attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - adempimenti dettati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, relativi alla tutela dei minori, incapaci, vittime di violenza;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata ed indifferibile dell'incolumità, salute e dignità personale.
4. In seno ai percorsi di presa in carico il SSP elabora il PPI con la collaborazione della persona e/o nucleo familiare oppure, in caso di persone minori o incapaci, con la persona esercente la responsabilità genitoriale, tutoriale, o con l'amministratore di sostegno.
5. Il Progetto dettaglia:
 - l'analisi dei bisogni;
 - gli obiettivi che si intendono raggiungere;
 - le risorse della persona e della sua rete familiare/amicale di riferimento e quelle messe a disposizione del Servizio e di altri soggetti pubblici e del privato sociale operanti sul territorio;
 - gli impegni delle parti coinvolte nel progetto;
 - gli interventi attivati e le azioni da attivare;
 - la durata del progetto;
 - le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, ove previste;
 - le modalità di monitoraggio ed il processo valutativo;
 - i tempi e la conclusione del progetto.
6. I beneficiari dei PPI sono tenuti a consegnare periodicamente, o secondo le tempistiche indicate, la documentazione richiesta per il monitoraggio previsto ai sensi del progetto e/o per le verifiche dei requisiti.
7. Eventuali modifiche o variazioni intervenute durante il periodo di realizzazione del progetto devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario/familiare, o dal rappresentante legale.
8. Il SSP persegue altresì la promozione del benessere della comunità attraverso la propria dimensione istituzionale di studio della domanda sociale ed interpretazione delle situazioni di bisogno, allo scopo di individuarne le cause prossime, o remote, e formulare piani e programmi per la loro prevenzione e risoluzione. Nell'ambito della dimensione comunitaria d'intervento, il SSP mobilita e coordina un sistema di risorse personali, territoriali e istituzionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Articolo 17

Segretariato sociale

1. Il Segretariato sociale rappresenta la porta d'accesso al sistema dei servizi socioassistenziali. In ogni Comune del SSC è attivo uno sportello di Segretariato Sociale che svolge una funzione di informazione e di orientamento alla rete del sistema integrato.
2. L'attività degli sportelli viene garantita dall'assistente sociale, coadiuvata da personale amministrativo dei singoli Comuni, o messo a disposizione dal SSC.
3. Il Segretariato Sociale garantisce le seguenti prestazioni:
 - informazione relativa al sistema delle risorse nell'area socioassistenziale;
 - orientamento del cittadino rispetto all'offerta di interventi e servizi, delle modalità d'accesso ed eventuali costi;
 - ascolto e valutazione preliminare del bisogno (pre-assessment);
 - eventuale segnalazione ad altri servizi o soggetti competenti.
4. In sede di Segretariato Sociale viene valutata l'eventuale successiva presa in carico da parte del SSP e/o l'invio ad altri servizi del territorio.
5. Il Segretariato Sociale, prevedendo la raccolta di informazioni riferite all'utenza, ha una funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni emergenti nella popolazione e rappresenta una base dati indispensabile per l'elaborazione e stesura di report e relazioni periodiche.

6. Viene garantita la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
7. Sul sito web di ogni Comune è pubblicata l'indicazione dello sportello di riferimento, la localizzazione, gli orari di apertura ed i riferimenti telefonici. Le informazioni relative al Segretariato Sociale sono diffuse attraverso materiale divulgativo, pubblicato ed aggiornato periodicamente.
8. Al fine di favorire i processi di integrazione sociosanitaria, il SSC può ulteriormente qualificare l'offerta informativa definendo con i servizi sanitari modalità condivise sulla base della valutazione congiunta dei bisogni informativi.
9. L'accesso unitario alla rete dei servizi sociosanitari può essere organizzato mediante integrazione strutturale o funzionale dei servizi sanitari con quelli sociali, la realizzazione di modalità proattive di conoscenza e presa in carico dei bisogni inespressi, in particolare della popolazione fragile.

Articolo 18

Attività progettuale ed integrata nelle diverse aree di intervento

1. Il SSC è titolare delle funzioni programmatiche e progettuali volte a rispondere ai bisogni ed esigenze della comunità locale, nonché promuove azioni sperimentali ed innovative.
2. Il SSC svolge un ruolo di ricerca e di progettazione, anche attraverso la collaborazione con le Università, i Centri di Formazione e di Ricerca e le sedi formative dedicate agli assistenti sociali e alle altre figure professionali di area sociale.
3. Il SSC è sede di tirocinio per gli studenti del Corso di laurea in Servizio sociale sulla base di specifici protocolli sottoscritti con le diverse sedi universitarie.

Articolo 19

Espressione di pareri e consulenze tecnico-professionali

1. Per l'accesso a servizi o prestazioni disciplinati da altri regolamenti e/o regolamenti comunali nei quali è prevista l'emissione di un parere vincolante per usufruire della prestazione il SSC può rilasciare pareri tecnico professionali a seguito di adeguata istruttoria e adesione della persona interessata al percorso valutativo.
2. Per le materie non delegate dalla convenzione istitutiva, il SSC può fornire consulenze e pareri tecnici ai Comuni per specifici progetti, fermo restando che rimangono in capo al singolo Comune tutte le responsabilità di natura istruttoria, amministrativa e finanziaria.

CAPO II

SERVIZI ED INTERVENTI DI TUTELA, SOSTEGNO E PROMOZIONE PER MINORI E FAMIGLIE

SEZIONE 1 – Obiettivi

Articolo 20

Obiettivi degli interventi in area minori e famiglie

1. Il SSC realizza a favore di minori e famiglie azioni in diverse aree di intervento: area preventivo/promozionale, area di contrasto alle forme precoci di disagio, area della tutela e del pregiudizio.
2. Il SSC persegue l'obiettivo di attivare o potenziare la rete intorno al minore e alla sua famiglia privilegiando, laddove possibile, gli interventi di sostegno e potenziamento della sfera familiare e a

supporto della genitorialità attraverso percorsi di presa in carico psico-sociale e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.

3. Il SSC opera in integrazione con i servizi sanitari e le diversi reti territoriali. Per ciascun minore e famiglia viene definito un progetto nel rispetto della specificità di ciascuna situazione.

SEZIONE 2 - Servizio Socioeducativo

Articolo 21

Aree ed obiettivi del Servizio Socioeducativo

1. Il SSP propone l'intervento educativo nell'ambito di un più ampio progetto di presa in carico, spesso integrata con altri servizi territoriali, articolato in prestazioni ed interventi dettagliate nelle diverse aree di seguito dettagliate:
 - a) Area preventivo - promozionale:
 - promuovere occasioni di tipo comunitario e/o di gruppo a valenza socio/ricreativa, socio/culturale, socio/educativa e di rinforzo delle competenze prosociali, al fine di sostenere i processi di crescita di bambini e ragazzi che sperimentano difficoltà di carattere comportamentale /relazionale, psico/emozionale, scolastiche.
 - b) Area di contrasto alle forme precoci di disagio:
 - sostenere ed accompagnare i genitori nei casi di difficoltà transitorie e temporanee nell'area delle competenze genitoriali;
 - prevenire le situazioni a rischio di disadattamento, di emarginazione e di devianza per i minori e il nucleo familiare, stimolando potenzialità latenti atte a migliorare l'organizzazione familiare e far maturare il senso di responsabilità verso i figli minori;
 - affiancare il minore nel suo processo di crescita, superando eventuali situazioni di solitudine o di mancanza di stimoli culturali;
 - favorire buone prassi di lavoro integrate e multiprofessionali;
 - promuovere percorsi che favoriscono l'inclusione sociale di adolescenti e giovani infra-ventunenni che presentano rischi di devianza, marginalità sociale, comportamenti disadattivi, valorizzando e promuovendo le competenze di base, nonché l'individuazione e il consolidamento di percorsi di autonomia e di uscita dal disagio.
 - c) Area della tutela e del pregiudizio:
 - favorire la permanenza del minore nella propria famiglia d'origine, rinforzando le risorse affettive ed educative dei genitori, nonché accompagnare il minore nel suo reinserimento sociale e familiare in seguito a permanenza in comunità e/o affido familiare;
 - contrastare situazioni di violenza fisica e psicologica, maltrattamento e abuso, tutelando il minore nel suo diritto a essere accolto non soltanto nei suoi bisogni primari ma nella vasta gamma di bisogni evolutivi;
 - promuovere progettualità di tipo individualizzato a sostegno delle famiglie ovvero di minori e ragazzi che vivono in situazioni particolarmente fragili e pregiudizievoli;
 - favorire un supporto socioeducativo pedagogico per il recupero delle funzioni genitoriali carenti e/o difficoltose;
 - concorrere alla realizzazione al consolidamento di buone prassi di lavoro dalla valutazione alla presa in carico del minore e della sua famiglia in modo integrato, multiprofessionale e multidisciplinare.

Articolo 22

Caratteristiche del Servizio Socioeducativo

1. Il Servizio Socioeducativo è guidato da un'ottica di prevenzione e promozione del benessere, di contrasto precoce delle forme di disagio, nonché di promozione dell'autonomia personale e di tutela per le situazioni particolarmente fragili e pregiudizievoli.
2. Il Progetto Educativo Individualizzato (di seguito PEI) è elaborato in condivisione con i genitori o con chi ne fa le veci e in collaborazione con i servizi sociosanitari, qualora necessario.
3. Il Servizio Socioeducativo può essere svolto a domicilio e/o in altri luoghi frequentati dal minore e stabiliti dal progetto socioeducativo personalizzato.

Articolo 23

Tipologie di intervento del Servizio Socioeducativo

1. Gli interventi socioeducativi si realizzano attraverso le seguenti declinazioni:
 - a) educativa territoriale e domiciliare: è un intervento di supporto educativo individuale al minore finalizzato all'osservazione in situazioni di disagio relazionale, con particolare attenzione alla relazione tra genitori e figli minori;
 - b) educativa nei progetti di affido da realizzarsi nei contesti familiari e comunitari;
 - c) educativa nell'ambito dello "spazio neutro" e delle visite protette: nell'ambito della trattazione della casistica minorile e in relazione ai mandati e alle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, sono necessari interventi educativi da realizzare in ambienti neutri, diversi dall'abitazione dei minori o dei suoi familiari. Obiettivo fondamentale del cosiddetto spazio neutro è garantire uno spazio idoneo e tutelato atto a valutare, stabilire e ristabilire la relazione tra il minore ed il genitore/familiare;
 - d) educativa di gruppo, in contesti strutturati volti a promuovere un ampliamento delle proposte di aggregazione territoriale rivolte ai minori e a favorire l'integrazione di minori in condizione di fragilità e difficoltà;
 - e) educativa di strada: interventi di prevenzione e promozione rivolti a soggetti adolescenti e giovani, per contrastare forme di disagio e di devianza e attivare azioni volte a prevenirle;
 - f) educativa in situazioni di urgenza ed emergenza ed eventuali accompagnamenti e collocamenti: prestazioni, di norma non programmate e non prevedibili, rivolte a situazioni che necessitano di un immediato intervento di sostegno e/o di accompagnamento;
 - g) educativa a sostegno della didattica a distanza a contrasto di abbandono e dispersione scolastica;
 - h) educativa a supporto di gruppi con genitori e ragazzi ed attività mirata al sostegno alla genitorialità;
 - i) educativa a supporto dell'attività di indagine realizzata dal SSC su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
2. L'elenco di cui al comma precedente non è esaustivo di tutte le possibili tipologie di intervento e deve intendersi come esemplificazione delle attività prevalenti da effettuarsi nei confronti delle persone destinatarie dell'intervento.

Articolo 24

Destinatari del Servizio Socioeducativo e loro diritti e doveri

1. Il Servizio Socioeducativo si rivolge alle famiglie, ai bambini e ai giovani.
2. È diritto dei genitori, dei tutori, dei curatori e degli affidatari, conoscere gli obiettivi e la modalità di realizzazione del progetto educativo individualizzato. A tali figure viene richiesta la sottoscrizione di uno specifico impegno al fine di agevolare la realizzazione del progetto nel rispetto delle modalità, dei tempi e degli spazi richiesti.
3. Eventuali reclami inerenti il Servizio e il personale devono essere presentati in forma scritta al SSC.

SEZIONE 3 – Affido familiare

Articolo 25

Progetti di Affidato familiare

1. L’Affido familiare è una forma di solidarietà sociale che nasce come risposta di accoglienza e di aiuto al minore e alla famiglia di origine, che si trova momentaneamente nell’impossibilità di far fronte ai suoi bisogni. I progetti di affido declinano l’intervento di presa in carico e le caratteristiche dell’accoglienza attraverso modelli efficaci e flessibili, tenendo conto delle esigenze diverse e dell’evoluzione del minore e della sua famiglia, nonché della disponibilità delle persone affidatarie disponibili all’accoglienza.
2. L’Affido familiare persegue il rientro in famiglia del minore e può essere strutturato in fasce orarie o giornate determinate (Affido leggero), oppure può prevedere una permanenza stabile (Affido a lungo termine).
3. Ai sensi della normativa l’Affido familiare può essere consensuale o giudiziale; nel caso dell’Affido consensuale, esso può essere disposto dal SSP in accordo con la famiglia di origine e proposto nelle situazioni di fragilità genitoriale nelle quali il minore presenta un rischio di pregiudizio. L’Affido giudiziale è invece disposto dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta dei servizi e senza il consenso da parte dei genitori, nei casi in cui sia stata riscontrata una situazione di pregiudizio per il minore.
4. L’Affido può essere realizzato presso una famiglia individuata nell’ambito della rete parentale (Affido intra familiare a parenti entro il quarto grado), oppure presso altro nucleo familiare idoneo a soddisfare le esigenze del minore (Affido etero familiare).
5. Al SSP, in collaborazione con i Servizi sanitari dedicati e al privato sociale, compete la progettazione e la realizzazione di azioni promozionali, di sensibilizzazione e di formazione sull’Affido, sulle forme innovative di solidarietà tra famiglie e di supporto ai bisogni dei minori (reti di famiglie, affiancamento familiare).

Articolo 26

Contributi per le famiglie affidatarie

1. A fronte della sottoscrizione del progetto di Affidato familiare viene corrisposto agli affidatari un contributo economico mensile il cui importo è determinato da normativa nazionale e regionale.
2. Il SSP può valutare di prorogare l’intervento di natura economica fino al ventunesimo anno di età per consentire il completamento del percorso scolastico superiore e/o il raggiungimento di un’autonomia lavorativa e personale.
3. In aggiunta al contributo mensile può venire erogato un contributo straordinario per spese eccezionali, su valutazione del SSP e previa presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.
4. La copertura assicurativa per infortuni del minore affidato è a carico del Comune di residenza.

SEZIONE 4 - Percorsi di accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali

Articolo 27

Accoglienza di minori in comunità residenziali o semiresidenziali

1. Qualora la famiglia non risulti in grado di assicurare un’adeguata crescita sociale del minore e risulti non percorribile un progetto di affido familiare, viene attivato un percorso di accoglienza in una struttura residenziale e/o semiresidenziale autorizzata-accreditata.
2. Gli inserimenti comunitari vengono effettuati:
 - su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, o su determinazione del SSP, o degli organi di Polizia, al fine di fronteggiare situazioni contingenti di grave difficoltà;

- Su disposizioni normative emanate durante il periodo di validità del presente Regolamento.
- 3. Al fine di individuare la struttura idonea e disponibile all'inserimento del minore, il SSP inoltra richiesta formale alle strutture autorizzate/accreditate secondo le disposizioni normative vigenti e sulla base degli esiti della suddetta verifica identifica il contesto in cui dar corso all'inserimento comunitario.
- 4. L'elaborazione del progetto di accogliimento presuppone la valutazione multidimensionale dei bisogni evolutivi del minore e della loro intensità.
- 5. Il processo di accoglienza si articola in tre fasi:
 - a) l'inserimento in comunità: richiede di sostenere il minore nel distacco dal proprio contesto familiare relazionale, nella conoscenza del nuovo contesto di accoglienza e di definire un progetto condiviso con il minore. In questa fase vengono individuati gli obiettivi e gli interventi da porre in essere, le modalità e i tempi di monitoraggio, elementi che verranno poi inseriti e formalizzati nel PEP, o nel Progetto educativo-riabilitativo integrato (di seguito PERI) o, ancora, nel Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (di seguito PTRP);
 - b) la permanenza in struttura con azioni mirate di monitoraggio e valutazione in itinere;
 - c) la dimissione, che richiede un tempo congruo e va preparata in collaborazione con il servizio residenziale ospitante, con il minore e, laddove possibile, con la sua famiglia. I tempi e le modalità della dimissione, vengono definiti all'interno degli specifici progetti e in particolare, nei casi di rientro in famiglia, è fondamentale organizzare anche con soluzioni intermedie gradualità. Nel caso di neomaggiorenni, è necessario adottare modalità di costruzione con gli stessi di percorsi all'autonomia.
- 6. Per i minori che presentano profili di tipo educativo-riabilitativo integrato e di tipo terapeutico riabilitativo, l'attivazione del percorso è necessariamente condivisa con i servizi sanitari per la continuità della presa in carico.
- 7. A seguito di eventuale ridefinizione del progetto, il tempo di permanenza del minore nei servizi residenziali o semiresidenziali può essere protratto oltre i tempi definiti, previa indicazione dei motivi, dei tempi di permanenza e della sostenibilità finanziaria delle nuove azioni previste.
- 8. L'inserimento di minori può avvenire anche presso comunità familiari e case famiglia autorizzate secondo le disposizioni normative in vigore.
- 9. È prevista l'accoglienza del minore anche con il genitore, se l'età e le condizioni del minore lo richiedono e su consenso del genitore.

Articolo 28

Oneri delle rette di inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali per minori

1. I percorsi di presa in carico vengono rappresentati nel PEI e, in base al profilo del bisogno, viene definita la quota finanziaria di copertura a carico del SSC; qualora la struttura abbia connotazione riabilitativa terapeutica, la copertura della quota sanitaria è garantita in compartecipazione con i Servizi sanitari dedicati.
2. È prevista una compartecipazione economica dei genitori o delle persone tenute al mantenimento del minore alle spese relative alla retta di permanenza nei servizi residenziali o semiresidenziali.
3. La copertura assicurativa per infortuni del minore collocato in comunità è a carico del Comune di residenza.

SEZIONE 5 - Interventi ed azioni a contrasto della violenza domestica e di genere

Articolo 29

Interventi per la tutela delle vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

1. Il SSC attraverso azioni mirate di sistema a livello territoriale concorre alla realizzazione di azioni di contrasto e prevenzione della violenza intra familiare e di genere.
2. I destinatari di tali azioni sono adulti e minori vittime di violenza di genere.
3. Il SSC opera congiuntamente con la rete dei servizi, delle Forze dell'ordine e dei soggetti del Terzo settore che sul territorio si occupano del fenomeno, adottando modalità e procedure operative condivise.
4. Ai sensi delle prassi condivise i soggetti della Rete che raccolgono la segnalazione provvedono tempestivamente a raccordarsi con i Centri Antiviolenza del territorio per l'attivazione di un servizio di pronta accoglienza e di protezione finalizzato a mettere in sicurezza la vittima e/o i suoi figli minori.
5. Successivamente all'intervento di tutela, il SSC predispone con la persona e gli altri servizi e soggetti della Rete coinvolti, un progetto personalizzato per l'avvio di un percorso di emancipazione dalle condizioni di violenza e disagio personale/familiare.
6. In raccordo con gli enti pubblici e del privato sociale del territorio il SSC contribuisce al monitoraggio del fenomeno e sostiene le azioni progettuali di prevenzione e di intervento sulle cause che possono portare ad agire e/o a subire comportamenti di violenza.
7. Il SSC promuove percorsi di sensibilizzazione in accordo con i diversi soggetti istituzionali e del Terzo Settore.

CAPO III

SERVIZI, PRESTAZIONI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

SEZIONE 1 - Servizi e interventi finalizzati al sostegno della domiciliarità e alla piena integrazione delle persone in condizione di non autosufficienza

Articolo 30

Obiettivi degli interventi finalizzati al sostegno della domiciliarità

1. Il SSC, per le funzioni svolte e la prossimità al contesto di vita dei cittadini, è tra gli attori che, in sinergia con la rete territoriale ed attraverso il lavoro di comunità, promuove il ruolo attivo degli anziani e persegue azioni di promozione del benessere e di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione anziana.
2. In quest'ottica, accanto agli interventi e prestazioni finalizzati ad evitare l'istituzionalizzazione e a supportare le persone anziane nel proprio contesto di vita, realizza iniziative ed attività, in stretto raccordo con altri soggetti istituzionali e del Terzo Settore, per diffondere una cultura condivisa e creare opportunità di confronto e dialogo.

Articolo 31

Interventi ed azioni a sostegno della domiciliarità

1. Il SSC attua una pluralità di azioni, nelle aree di seguito dettagliate:
 - a) Area del lavoro di rete con gli attori del territorio:
 - raccordo con i soggetti del territorio al fine di favorire una cultura condivisa e valorizzare il protagonismo degli anziani nei diversi ambiti di vita;
 - collaborazione con il Terzo Settore per la programmazione di iniziative ed attività;
 - raccordo con i servizi comunali, referenti per le attività nel settore culturale/ricreativo, al fine di qualificare l'offerta;
 - raccordo con le istituzioni scolastiche per favorire lo scambio generazionale e con gli enti professionali per iniziative formative rivolte ad anziani.
 - b) Area di sensibilizzazione e promozione del benessere:

- realizzazione di iniziative informative e promozionali, in collaborazione con gli attori del territorio ed il Terzo Settore rivolti alla popolazione anziana;
 - realizzazione di campagne informative dedicate su specifici temi.
- c) Area dei servizi di assistenza domiciliare:
- realizzazione di servizi/interventi volti a favorire la permanenza a domicilio della persona.

SEZIONE 2 - Servizio assistenza domiciliare

Articolo 32

Finalità e obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito SAD) è un intervento volto alla tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano e/o adulto in stato di fragilità a causa di specifiche condizioni sociali, sanitarie ed economiche. Esso persegue la permanenza a domicilio di persone in situazione di non autosufficienza/autonomia o parziale autosufficienza/autonomia, integrando le risorse personali familiari e del territorio.
2. Il SAD favorisce la capacità di autodeterminazione dell'utente e dei suoi familiari, nella scelta del soggetto che svolge il servizio di assistenza.
3. Il SAD contribuisce, attraverso una pluralità di prestazioni di cura, a perseguire i seguenti obiettivi:
 - la promozione dell'autonomia individuale in particolare riferita ai bisogni personali e domiciliari;
 - la prevenzione dell'isolamento sociale e degli stati di emarginazione anche attraverso la cura delle relazioni sociali e affettive;
 - la tutela delle condizioni fisiche attraverso un'attenzione particolare alle autonomie motorie, alle capacità sensoriali e agli stati delle patologie degenerative;
 - il sostegno dei care giver;
 - il contrasto all'istituzionalizzazione.
4. Il SAD rientra tra le prestazioni sociali agevolate condizionate all'Isee che per loro natura non sono rivolte alla generalità dei soggetti bensì a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica.

Articolo 33

Carattere delle prestazioni del Servizio di Assistenza domiciliare

1. Le prestazioni del SAD devono essere caratterizzate dal principio di complementarietà e sussidiarietà. Devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o la sua rete familiare o di prossimità non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni di natura socioassistenziale. Il servizio, infatti, deve integrare le attività della persona assistita e/o della sua rete familiare, nell'ottica di promuovere l'autonomia delle persone e delle loro reti familiari, senza sostituirsi ad esse.
2. Il servizio ricerca e favorisce la collaborazione con le reti di aiuto formali e informali in un'ottica di sviluppo di comunità, sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili e idonee ai bisogni della persona assistita.
3. In quest'ottica possono essere realizzate procedure sperimentali ed innovative modulate in relazione all'evoluzione dei bisogni e delle specifiche connotazioni dei diversi territori comunali.

Articolo 34

Destinatari del servizio del Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Sono destinatari del SAD i cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio del SSC identificabili in persone in situazione di non autosufficienza/autonomia o parziale autosufficienza/autonomia – anche temporanea.

2. I beneficiari del SAD sottoscrivono un Progetto Assistenziale Individualizzato (di seguito PAI) con il SSP; qualora la persona sia in carico ad altri Servizi l'operatore del servizio medesimo sottoscrive il PAI, congiuntamente al SSP, e trasmette una relazione.
3. Le persone non residenti nel territorio del SSC possono accedere al SAD nel caso di interventi urgenti e indifferibili che abbiano carattere di temporaneità, su proposta motivata dal SSP e conseguente rivalsa dei costi sostenuti sul Comune di residenza, come previsto dalla normativa vigente.
4. In carenza di risorse economiche possono essere definite priorità d'accesso in relazione ai seguenti indicatori di gravità:
 - livello di non autosufficienza/autonomia correlato al rischio di istituzionalizzazione;
 - livello di reddito, tenuto conto anche dei redditi non imponibili e/o degli interventi/contributi finalizzati al sostegno della domiciliarità;
 - capacità della rete familiare di far fronte ai bisogni espressi;
 - mancata fruizione di altri servizi e benefici per la domiciliarità.
5. In carenza di risorse economiche la compatibilità tra il SAD ed altri benefici della filiera per la domiciliarità, il tetto massimo di monte ore erogabile, nonché i criteri nei casi in cui più componenti dello stesso nucleo siano beneficiari dell'intervento domiciliare, vengono definiti dall'Assemblea dei Sindaci con specifico orientamento.

Articolo 35

Prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Le prestazioni riguardanti il SAD si declinano nelle seguenti aree:
 - a) Area dell'assistenza alla persona:
 - cura della persona e bagno;
 - alzata e rimessa a letto;
 - mobilizzazione;
 - aiuto nell'assunzione dei farmaci (previa predisposizione posologica da parte di terzi);
 - aiuto nell'assunzione del pasto.
 - b) Area della cura della casa/prestazioni domestiche:
 - cura della casa (solo se contestuale ad interventi nell'area dell'assistenza alla persona);
 - predisposizione del pasto a domicilio.
 - c) Area disbrigo pratiche/accompagnamenti:
 - accompagnamenti e commissioni;
 - d) Area vita di relazione e varie
 - Controlli/monitoraggi (solo se contestuale ad interventi nell'area dell'assistenza alla persona).

Articolo 36

Procedure per l'accesso ed iter

1. L'accesso al SAD avviene tramite istanza di parte, corredata dall'ISEE in corso di validità.
2. L'ISEE è condizione per l'attivazione del servizio salvo casi particolari, proposti dal SSP, in cui vi siano ragioni di urgenza e di tutela di soggetti particolarmente fragili che non trovino risposte alternative nella rete di servizi.
3. Il SSC, compatibilmente con le risorse disponibili, approva la proposta d'accesso al servizio e ne autorizza l'avvio, applica i criteri di compartecipazione e rilascia la documentazione per l'accesso al SAD.
4. Nel caso in cui le domande di ammissione eccedessero la possibilità di erogazione degli interventi l'Assemblea dei Sindaci, con proprio orientamento, stabilisce le priorità d'accesso, nonché l'eventuale integrazione dei fondi dedicati pro quota da parte dei Comuni.

5. È prevista la cessazione del servizio in caso di rinuncia scritta, ricovero definitivo in Istituto, reiterato mancato rispetto degli impegni assunti in sede di attivazione e trasferimento della residenza in altro in altro Ambito.
6. Il servizio può essere ridotto o ampliato negli accessi, nel numero delle ore, nelle prestazioni, su valutazione dell'assistente sociale, attraverso la sottoscrizione del nuovo PAI, tenendo conto delle risorse disponibili.

SEZIONE 3 - Servizio di assistenza vittuaria domiciliare

Articolo 37

Oggetto dell'assistenza vittuaria

1. Il Servizio di assistenza vittuaria domiciliare è uno dei servizi che concorrono a favorire la domiciliarità delle persone con ridotta autonomia, o in condizioni di non autosufficienza, e ad evitarne l'istituzionalizzazione. Il Servizio consiste nella fornitura e consegna giornaliera di pasti caldi preconfezionati.

Articolo 38

Finalità e destinatari del servizio di assistenza vittuaria

1. Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nei Comuni del SSC in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche e/o con limitazioni dell'autonomia personale, non in grado di provvedere autonomamente al reperimento e al confezionamento del pasto. Il servizio ha la finalità di permettere la permanenza delle persone nel normale ambiente di vita e ad evitare il ricorso alla istituzionalizzazione di coloro che versano in condizioni di temporanea ridotta autosufficienza.
2. I beneficiari del servizio di assistenza vittuaria sottoscrivono un Progetto Assistenziale Individualizzato (di seguito PAI) con il SSP; qualora la persona sia in carico ad altri Servizi l'operatore del servizio medesimo sottoscrive il PAI, congiuntamente al SSP, e trasmette una relazione.
3. Considerata la necessità di dover garantire prioritariamente le risorse alle persone in condizione di non autosufficienza, il SSC si riserva di valutare la possibilità di eventuali revoche qualora vengano a cessare i requisiti che ne hanno permesso l'attivazione.

Articolo 39

Prestazioni dell'assistenza vittuaria

1. Il Servizio di assistenza vittuaria prevede:
 - la consegna a domicilio di un pasto preconfezionato prelevato presso un centro di cottura e, ove previsto dal PAI, nella predisposizione al consumo compresa la compilazione delle opzioni del menu settimanale, se necessario;
 - la verifica della situazione ambientale e psicofisica della persona al fine della eventuale segnalazione di problematicità al servizio preposto.

Articolo 40

Procedure per l'accesso all'assistenza vittuaria

1. L'accesso al servizio di assistenza vittuaria domiciliare viene così regolato:
 - a) presentazione della domanda sottoscritta dal richiedente, o chi ne fa le veci, corredata dalla documentazione reddituale della persona/nucleo familiare d'appartenenza (ISEE in corso di validità);
 - b) al momento della presentazione della domanda, il richiedente, o chi ne fa le veci, sottoscrive

anche il PAI che dettaglia le modalità di consegna e le procedure di emergenza adottate in caso di assenza non giustificata;

- c) il SSC valuta la situazione di bisogno del richiedente e provvede ad inoltrare la proposta di attivazione del Servizio corredata dal PAI.
2. È prevista l'ammissione al Servizio con procedura d'urgenza, qualora il SSP, valutata la situazione e la necessità di intervenire in casi di dimissioni dall'ospedale di persone prive di supporti familiari, o con supporti inadeguati, o per improvviso aggravamento del richiedente con una gratuità prevista per un massimo di 30 giorni. La mancata presentazione dell'ISEE da parte del richiedente comporta la revoca del Servizio.

Articolo 41

Modalità organizzative e gestionali

1. Il Servizio di Assistenza vittuaria viene gestito con modalità e procedure autorizzative disciplinate nell'appalto in essere.
2. L'autorizzazione all'attivazione del pasto, sino al passaggio della funzione al SSC, rimane in capo ai Comuni nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 86.

SEZIONE 4 – Progetti e benefici finalizzati a favorire la permanenza a domicilio

Articolo 42

Obiettivi per favorire la permanenza a domicilio

1. Al fine di evitare l'istituzionalizzazione e favorire la permanenza nel proprio contesto di vita delle persone anziane e disabili con quadri clinici di ridotta o totale non autosufficienza, il SSC attiva a favore dello specifico target i benefici disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.
2. La suddetta normativa ne dettaglia le diverse tipologie di beneficio, i requisiti, i criteri di accesso e le prassi nonché la compatibilità con altri benefici.

Articolo 43

Progetti finalizzati con interventi di sollievo a favore dei caregiver

1. Il SSC valorizza il ruolo dei care-giver nella cura e assistenza delle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e dei soggetti disabili.
2. Al fine di informare e rappresentare ai care-giver la filiera dei servizi socio-sanitari rivolti alla domiciliarità il SSC, in raccordo con i servizi sanitari territoriali, i Medici di Medicina Generale e soggetti del Terzo Settore, realizza periodiche iniziative sul territorio.

SEZIONE 5 - Amministratore di sostegno

Articolo 44

L'istituto dell'Amministratore di sostegno

1. La normativa vigente prevede che a favore delle persone con quadri clinici di parziale o totale non autosufficienza che si trovano nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, possa essere nominato dal Giudice Tutelare un Amministratore di sostegno.
2. Il provvedimento di nomina, adottato dal Giudice a seguito di presentazione di ricorso da parte dei familiari o dei Servizi sociali e sociosanitari territoriali, contiene le generalità della persona, la durata dell'incarico, l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in

nome e per conto del beneficiario, i limiti delle spese che l'Amministratore di sostegno può sostenere e quelli invece in capo al beneficiario. Fissa altresì la periodicità dei controlli e rendicontazioni da presentare al Giudice Tutelare.

3. Qualora il SSC venga a conoscenza, nell'ambito dei percorsi di presa in carico, di persone prive di rete familiare o con rete familiare fragile, tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento, è tenuto a proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

Articolo 45

Interventi ed attività dell'Amministratore di sostegno

1. Rispetto all'istituto dell'Amministratore di sostegno, il SSC, ai sensi di quanto dettagliato nelle norme nazionali e regionali, realizza una pluralità di azioni:
 - a) promozione e sostegno del lavoro di rete ed attivazione di sinergie tra attori pubblici e privati sul tema;
 - b) sensibilizzazione e puntuale informazione dei cittadini e divulgazione di materiale informativo;
 - c) attivazione di un osservatorio in grado di rappresentare i dati relativi all'Istituto, i bisogni espressi, gli aspetti potenziali e quelli critici;
 - d) percorsi formativi rivolti al personale dei servizi socioassistenziali e dei soggetti del Terzo Settore, nonché alle persone che intendono svolgere la funzione di Amministratore di sostegno;
 - e) attivazione di processi di mutualità tra Amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari;
 - f) tenuta del registro dei soggetti disponibili nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di Amministratore di sostegno, con periodica trasmissione alla direzione regionale competente;
 - g) procedure di concessione, erogazione e controllo della equa indennità volta ad incentivare l'istituto a favore degli amministratori di sostegno residenti nel territorio regionale nel caso in cui il giudice tutelare assegni la stessa e rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministratore;
 - h) presentazione e/o deposito dei ricorsi al Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Gorizia;
 - i) rimborso oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulative a favore di amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono incarico a beneficio di propri familiari.

Articolo 46

Modalità di realizzazione degli interventi dell'Amministratore di sostegno

1. Il SSC realizza gli interventi attraverso le seguenti modalità:
 - a) Modalità diretta, ovvero gestita dal SSC, che si articola in:
 - iniziative ed incontri informativi e di sensibilizzazione sul territorio;
 - iniziative formative rivolte agli operatori del servizio ed altri soggetti del territorio, compresi gli istituti scolastici di istruzione superiore;
 - raccolta, gestione e monitoraggio dati relativi all'istituto e periodica pubblicazione di report;
 - presentazione ricorsi predisposti dal SSP relativi a situazioni in carico, che presentano quadri di parziale o totale non autosufficienza che incidono sulla capacità di curare i propri interessi, privi di rete familiare, o con rete familiare fragile;
 - rimborso delle polizze assicurative secondo le modalità definite dalle norme regionali;
 - concessione, erogazione e controllo della equa indennità secondo le modalità e modulistica previste dalle norme regionali.
 - b) Modalità indiretta, ovvero realizzata attraverso l'attribuzione della gestione degli sportelli informativi sullo specifico tema ad un soggetto del Terzo Settore attraverso apposita

convenzione ed a seguito dell'esperimento delle procedure di selezione del soggetto stesso, nelle modalità previste dalle norme vigenti.

CAPO IV

SERVIZI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PIENA INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Articolo 47

Obiettivi del Servizio socioeducativo assistenziale rivolto a minori e giovani con disabilità

1. Il SSC persegue l'obiettivo dell'inclusione delle persone con disabilità ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il Servizio socioeducativo assistenziale è finalizzato:
 - a) all'inclusione scolastica degli alunni disabili certificati ai sensi della L. 104/92 e frequentanti gli asili nido e le scuole di diverso ordine e grado. I suddetti interventi possono essere eccezionalmente estesi nel contesto domiciliare, qualora venga elaborato un progetto di scolarizzazione domiciliare dettato dalle problematiche sanitarie dell'alunno disabile;
 - b) all'inclusione sociale extra-scolastica attraverso progettualità individuali e di gruppo, articolate durante il percorso scolastico ed estivo;
 - c) all'inclusione sociale di giovani adulti con disabilità (fascia d'età 18-30 anni), che non afferiscono a servizi strutturati e che necessitano di percorsi volti a favorire ed implementare le autonomie sociali per lo sviluppo del proprio progetto di vita.
3. Gli interventi socio-educativi e socio-assistenziali hanno valenza integrativa e si propongono di favorire percorsi di autonomia dei soggetti con disabilità nei diversi contesti di vita e di promuovere le potenzialità di crescita.

Articolo 48

Aree di intervento del Servizio socioeducativo assistenziale

1. Gli interventi in capo al Servizio socioeducativo assistenziale si realizzano attraverso le seguenti declinazioni:
 - a) interventi socioeducativi assistenziali individuali e/o di gruppo, volti a favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificati ai sensi della L. 104/92, residenti nel territorio del SSC che frequentano asili nido e scuole di diverso ordine e grado, sino al completamento del percorso scolastico (intervento scolastico). I suddetti interventi vengono elaborati tramite PEI condiviso in sede di équipe multidisciplinare e possono essere estesi nel contesto domiciliare, qualora venga elaborato un progetto di scolarizzazione domiciliare dettato dalle problematiche sanitarie dell'alunno disabile;
 - b) interventi socioeducativi assistenziali volti a favorire l'inclusione sociale di ragazzi con disabilità certificati ai sensi della L. 104/92 e residenti nel territorio del SSC, attraverso progettualità individuali e/o di gruppo, nel periodo scolastico (intervento extra-scolastico) ed estivo (intervento estivo);
 - c) interventi a supporto della famiglia attraverso interventi di stimolazione a favore di bambini con disabilità grave che non hanno ancora avuto accesso al percorso scolastico (fascia d'età 0-3 anni), da realizzarsi a domicilio e/o in contesti di socializzazione e presso servizi dedicati alla Prima Infanzia;

- d) interventi socioeducativi assistenziali volti a favorire l'inclusione sociale di giovani adulti con disabilità che, in uscita dal percorso scolastico, necessitano di percorsi volti a favorire ed implementare l'autonomia.
 - e) interventi educativi con funzione abilitativa e riabilitativa su minori (fascia d'età 0-3 anni), privi, o in fase di certificazione, ai sensi della L.104/92, che rientrano in specifici progetti;
 - f) interventi educativi a favore di minori in situazioni di disabilità grave con problemi sanitari e non iscritti a scuola.
2. Gli interventi si realizzano attraverso attività declinate nelle diverse aree e sono volti a incrementare l'autonomia nei diversi contesti di vita.

Articolo 49

Destinatari del Servizio socioeducativo assistenziale

1. Destinatari degli interventi e delle attività sono i minori con disabilità, certificati ai sensi della normativa vigente residenti nei Comuni del SSC e, in particolare:
- a) i minori con disabilità che frequentano gli asili nido, le scuole di ogni ordine e grado, sino al completamento del percorso scolastico (scuola secondaria di secondo grado), al fine di favorire i processi di inclusione e di acquisizione delle autonomie, anche al di fuori del contesto scolastico;
 - b) i minori in situazioni di disabilità grave con problemi sanitari non frequentanti la scuola;
 - c) i giovani adulti con disabilità (fascia d'età 18-30 anni) che dopo il percorso scolastico necessitano di percorsi volti a implementare le autonomie sociali, l'orientamento e l'accompagnamento progettuale, nonché il raccordo con la rete istituzionale e comunitaria;
 - d) i familiari possono altresì essere beneficiari di interventi socioeducativi volti a supportarli nell'espletamento delle responsabilità genitoriali.
2. Possono essere destinatari degli interventi i minori (fascia d'età 0-3 anni), in corso di valutazione da parte del servizio sanitario, che rientrino in specifici progetti da realizzarsi sia a domicilio che nei servizi dedicati alla Prima Infanzia. La realizzazione di tali attivazioni è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie.

Articolo 50

Definizione del progetto personalizzato del Servizio socioeducativo assistenziale

1. Il SSP, anche tramite il lavoro di équipe e congiuntamente con la persona con disabilità e la sua famiglia, predispone il PP, definendo:
- la valutazione delle situazioni;
 - la rilevazione dei bisogni;
 - gli obiettivi a brevi, medio e lungo termine, attesi;
 - la programmazione dell'intervento e delle attività;
 - il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli interventi e delle attività;
 - la ridefinizione e la rimodulazione del PP in base all'evoluzione della situazione.
2. Negli incontri inter istituzionali le persone interessate e le loro famiglie vengono riconosciute come soggetti attivi dei processi decisionali volti ad individuare concrete soluzioni e, quindi, interlocutori con i servizi e gli operatori, nonché corresponsabili nella definizione del PP sociosanitario integrato. Pertanto, negli incontri inter istituzionali, vengono identificate le risorse da attivare sul piano professionale definendo interventi, prestazioni e servizi atti a garantire la continuità della presa in carico, con particolare attenzione al ciclo di vita della persona e del suo contesto familiare.
3. Nel PP sono richiamati gli indirizzi formulati nella documentazione predisposta ai sensi della normativa vigente dai servizi sanitari e dalle istituzioni scolastiche.

4. Il SSC elabora, inoltre, i PEI rivolti ad adulti e giovani usciti dal percorso scolastico, che accedono a progetti specifici gestiti e organizzati dal Servizio stesso, anche in partnership con soggetti del settore pubblico, del privato sociale e del Terzo Settore.
5. Il SSC ha un ruolo di regia e di coordinamento degli interventi individuali e collettivi di competenza che rientrano nel PP, costruito in linea con il progetto di vita della persona con disabilità e condiviso con le reti familiari e di riferimento.

Articolo 51

Trasporto scolastico per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado

1. Il servizio di trasporto scolastico dei ragazzi con disabilità che frequentano le scuole superiori viene realizzato nel rispetto della normativa vigente.
2. L'accesso al servizio di trasporto scolastico avviene a seguito di presentazione di apposita istanza da parte della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale per l'anno scolastico di riferimento.

CAPO V

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI SINGOLI E DEI NUCLEI FAMILIARI

SEZIONE 1 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Articolo 52

Finalità e obiettivi del sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito, nell'ambito di progettualità rivolte a singoli o nuclei familiari che non dispongono di risorse economiche sufficienti a soddisfare le esigenze fondamentali di vita.
2. Detti interventi hanno carattere temporaneo e vengono attivati nell'ambito di un PP articolato in una pluralità di interventi finalizzati all'emancipazione della persona e a promuovere e sviluppare le capacità e le potenzialità sue e della rete familiare.
3. Gli interventi economici suddetti si collocano nell'ambito di politiche integrate di sistema volte a prevenire e a contrastare i fenomeni di povertà, marginalità e vulnerabilità e pertanto commisurati, nella loro quantificazione, alle risorse complessive di cui beneficia il singolo richiedente e/o il suo nucleo familiare.
4. Tali interventi vengono concessi nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) prevenzione: intervenire precocemente per evitare che il disagio economico determini esclusione sociale;
 - b) integrazione: intervenire coordinando le azioni con quelle espresse dalle politiche sanitarie, abitative, formative, educative e del lavoro;
 - c) promozione: intervenire promuovendo la partecipazione e l'attivazione del destinatario del beneficio economico in tutte le fasi del processo di aiuto;
 - d) economicità: intervenire evitando sovrapposizioni e frammentarietà delle risposte ai bisogni dei cittadini.

Articolo 53

Destinatari del sostegno economico

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento le persone residenti nei Comuni del SSC che si trovino in una accertata situazione di disagio socioeconomico.

Articolo 54

Tipologie degli interventi di natura economica

1. Gli interventi di natura economica sono finalizzati prioritariamente a soddisfare i bisogni fondamentali di vita. Si considerano bisogni fondamentali quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, alla salute, all'istruzione, all'igiene della persona e all'abitare.
2. Gli interventi economici sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - contributi continuativi a carattere ordinario. Si tratta di una misura di sostegno economico per un periodo massimo di 6 mesi nell'arco dell'anno, finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto alla povertà, nell'ambito di PP in favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale, con ridotta capacità di produrre reddito attraverso una normale attività lavorativa e impossibilitate al mantenimento proprio e/o dei familiari conviventi.
 - Contributi a carattere straordinario. Si tratta di una misura di sostegno economico finalizzata alla integrazione del reddito per far fronte a bisogni economici di carattere contingente, erogati "una tantum" nell'ambito di un PP.

Articolo 55

Condizioni e soglia Isee d'accesso

1. La valutazione della situazione economico patrimoniale è effettuata attraverso l'ISEE, ordinario o corrente. Alla formazione della situazione economica del nucleo familiare concorrono tutti i componenti della famiglia anagrafica, ai sensi della normativa che disciplina l'anagrafe della popolazione residente. Attraverso l'adozione del parametro ISEE viene perseguita l'uniformità e l'omogeneità degli interventi.
2. Oltre alla certificazione ISEE è richiesta la certificazione di eventuali altri proventi economici e di ulteriori trattamenti assistenziali percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente o dai componenti del nucleo di convivenza, riferiti all'ultimo semestre precedente la domanda.
3. La soglia di accesso per i contributi economici e lo strumento di ponderazione ad essa correlata vengono definiti annualmente dall'Assemblea dei Sindaci anche in relazione ad analoghe misure di livello nazionale o regionale. La disponibilità di un Isee inferiore alla soglia non dà diritto automaticamente alla prestazione, ma è condizione essenziale perché sia avviato il percorso di accertamento dello stato di bisogno.

Articolo 56

Modalità di accesso agli interventi economici

1. Condizione per l'attivazione di un intervento di natura economica è la condivisione di un PP rivolto al singolo, o al nucleo familiare, e sottoscritto dalle parti, le quali si impegnano alla realizzazione del progetto condiviso.
2. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, per accedere agli interventi di natura economica di cui al presente regolamento, la persona dovrà aver espletato in via prioritaria le procedure per fruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici territoriali. La persona, inoltre, dovrà aver espletato le procedure per l'ottenimento delle eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi e per il pagamento di beni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, sarà cura del SSP fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, i contributi economici potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.

Articolo 57

Procedimento per l'erogazione degli interventi economici

1. La valutazione del bisogno e della condizione socioeconomica da parte del SSP è di tipo sistemico e tiene conto del contesto familiare, della rete parentale, della situazione abitativa, della situazione socioeconomica complessiva e del livello di autonomia e di autodeterminazione della persona e del suo nucleo familiare.
2. Nell'ambito del procedimento finalizzato alla erogazione di contributi economici, è competenza del SSP:
 - a) fornire informazioni e orientamenti relativamente a risorse presenti e attivabili sul territorio che possono contribuire a fronteggiare le condizioni di disagio socioeconomico;
 - b) accogliere la domanda corredata da una Dichiarazione Sostitutiva Unica, volta a dichiarare i benefici e le agevolazioni concesse da altri servizi comunali e/o da eventuali soggetti del privato sociale, relativi agli ultimi 6 mesi, nonché i sostegni di varia natura ricevuti da persone facenti parte della rete parentale e amicale di riferimento, le spese sostenute, la condizione socioeconomico lavorativa propria e dei componenti il nucleo familiare, nonché la situazione aggiornata sui beni patrimoniali e mobiliari;
 - c) verificare la sussistenza del diritto all'accesso mediante indicatore ISEE, acquisendo, se necessario, altri elementi utili alla valutazione professionale.
 - d) applicare lo strumento di ponderazione da cui si desume l'importo erogabile.
3. Completata l'istruttoria preliminare della richiesta il SSP, al fine di potenziare e valorizzare le risorse personali del richiedente individua, tra le diverse tipologie di intervento, quella più adeguata e predispone un PP con il coinvolgimento del richiedente e, se del caso, del suo nucleo familiare di riferimento, evidenziando la situazione di fragilità e lo stato di bisogno. Tale percorso, condiviso dal richiedente, prevede la definizione di: obiettivi, tempi, modalità, risorse umane ed economiche, verifiche di esito, nonché l'accordo circa gli impegni spettanti a ciascuna delle parti.
4. Le proposte di intervento vengono sottoposte a istruttoria e vengono validate in seno al SSC con relativo verbale nell'ottica di presidiare l'andamento secondo principi di equità ed imparzialità, rilevando aspetti potenziali ed eventuali criticità, da porre all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci.
5. Tutti gli interventi possono essere erogati direttamente al richiedente o suo delegato, su espressa richiesta dello stesso, oppure a seguito di valutazione del SSP, che può anche optare per soluzioni diverse, in relazione alla specifica situazione.
6. Il procedimento è definito dal regolamento dei procedimenti amministrativi dell'Ente gestore ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa vigente.

Articolo 58

Calcolo degli interventi di natura economica

1. Per la determinazione degli importi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare si fa riferimento:
 - alla soglia di accesso;
 - alla sussistenza di eventuali situazioni in deroga;
 - allo strumento di ponderazione, da cui si desume l'importo erogabile.

Articolo 59

Deroghe

1. Rientrano nella fattispecie della deroga le seguenti situazioni:
 - a) persone titolari di ISEE superiore alla soglia di accesso e che hanno subito una significativa riduzione della situazione economica e che non possono richiedere un ISEE corrente ai sensi della normativa vigente;

- b) persone titolari di ISEE superiore alla soglia di accesso per effetto di un valore mobiliare non corrispondente alla condizione patrimoniale presentata al momento dell'istanza e che incide in modo rilevante sul valore ISEE;
 - c) persone titolari di ISEE superiore alla soglia di accesso determinato unicamente dall'indicatore immobiliare, o il cui valore incide in modo rilevante sul valore ISEE.
2. Possono essere ammessi al beneficio, in virtù di una grave situazione contingente, le situazioni rientranti nelle fattispecie, a condizione che l'intervento sia coerente al bisogno da soddisfare e risponda al principio di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica.

Articolo 60

Verifiche

1. Nell'ambito del procedimento la persona sarà tenuta a dichiarare di essere stata informata che sulle dichiarazioni rese potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace o incompleta.
2. Il SSC ha altresì la facoltà:
 - a) di richiedere ogni altra documentazione atta a comprovare la condizione socioeconomica dichiarata dal richiedente, o ad acquisirla d'ufficio, ai sensi della normativa vigente;
 - b) di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese sia direttamente, sia avvalendosi di altri uffici della pubblica amministrazione e/o uffici della Guardia di Finanza;
 - c) effettuare verifiche a campione, o verifiche sulla singola situazione nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
3. Qualora vengano accertati, con le modalità previste dalle norme vigenti, redditi o patrimoni in capo alla persona che ha richiesto un intervento economico e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del beneficio fino a quel momento concesso.
4. Il SSC ha titolo a richiedere documentazione atta a dimostrare l'effettivo utilizzo del contributo economico erogato secondo i principi di affidabilità ed efficacia.
5. Nel caso sia rilevata una reiterata e ripetuta incapacità nella gestione dei contributi economici assegnati, il SSC valuterà l'avvio della procedura per la nomina di un Amministratore di sostegno.
6. È fatta salva l'azione di rivalsa da parte del SSC per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione del beneficio stesso.

SEZIONE 2: SUPPORTO AL PAGAMENTO TARI

Articolo 61

Finalità e obiettivi del supporto al pagamento Tari

1. Considerata la fragilità socio-economica che connota alcuni nuclei o singoli ed al fine di evitare situazioni di morosità relativa alla T.A.R.I il SSC prevede di attivare uno specifico supporto.
2. Tale intervento viene concesso nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) prevenzione:
 - intervenire precocemente per evitare situazioni di morosità e/o il perdurare delle stesse;
 - supportare singoli e nuclei con una condizione socio-economica fragile che permette loro di affrontare i soli bisogni primari;
 - b) integrazione: intervenire coordinando le azioni con quelle espresse dalle politiche sanitarie, abitative, formative, educative e del lavoro;
 - c) economicità:
 - intervenire evitando sovrapposizioni e frammentarietà delle risposte ai bisogni dei cittadini

- garantire un supporto ai Comuni al fine di evitare esposizioni derivanti da morosità relative alla Tari.

Articolo 62

Destinatari del supporto al pagamento Tari

1. Sono destinatari del supporto le persone residenti nei Comuni del SSC che si trovino in una accertata situazione di disagio socioeconomico la cui soglia viene definita annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 63

Condizioni e Soglia Isee d'accesso

1. La valutazione della situazione economico patrimoniale è effettuata attraverso l'ISEE, ordinario o corrente. Alla formazione della situazione economica del nucleo familiare concorrono tutti i componenti della famiglia anagrafica, ai sensi della normativa che disciplina l'anagrafe della popolazione residente. Attraverso l'adozione del parametro ISEE viene perseguita l'uniformità e l'omogeneità degli interventi.
2. L'Assemblea dei Sindaci valuta annualmente la sostenibilità della misura di supporto in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie e definisce la soglia di accesso.

Articolo 64

Procedimento per il supporto al pagamento della Tari

1. L'iter relativo alla definizione del tributo, alla sua gestione e riscossione rimane in capo ai singoli Comuni, che inoltrano annualmente al SSC gli elenchi dei soggetti rientranti nei criteri definiti dall'Assemblea dei Sindaci.
2. A seguito della trasmissione degli elenchi da parte dei Comuni il SSC predispone la relativa istruttoria per il calcolo delle quote dovute ai singoli Comuni e provvede al trasferimento compatibilmente alla disponibilità di fondi.

CAPO VI PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE

Articolo 65

Finalità ed obiettivi del Pronto intervento assistenziale

1. Il pronto intervento assistenziale ai sensi della normativa vigente non si configura come intervento sostitutivo di altre prestazioni e servizi, ma quale percorso specifico volto ad affrontare problemi emergenziali ed urgenti, attivando le soluzioni più adeguate, in tempi rapidi e con modalità flessibili.
2. Tali interventi si rivolgono a persone singole ed ai nuclei che si trovano in una condizione di emergenza, o di rischio, dettate da cause diverse, che potrebbero mettere a repentaglio la loro integrità, incolumità e dignità.

Articolo 66

Destinatari del pronto Intervento Assistenziale

1. Sono destinatari del Pronto intervento assistenziale:
 - persone singole e nuclei residenti nel territorio del SSC, sia in carico che non, che si trovano in una condizione emergenziale e d'urgenza, privi di mezzi di sostentamento e non in grado di affrontare i bisogni primari. Rientrano nelle condizioni emergenziali ad esempio: l'incendio o danni di altra natura all'abitazione che determinano l'allontanamento delle persone dal proprio contesto di vita, violenze

- perpetuate da un componente il nucleo che richiedono l'immediato allontanamento dall'abitazione, provvedimento esecutivo di sfratto, ecc.;
- persone temporaneamente presenti nel territorio del SSC, ma residenti in altri Comuni del territorio nazionale, che presentano una condizione di emergenza e necessitano di supporto per fare rientro nel Comune di residenza;
 - persone straniere non residenti e apolidi, temporaneamente presenti nel territorio del SSC, che presentano bisogni primari e sono privi di mezzi di sostentamento.

Articolo 67

Procedimento del pronto intervento assistenziale

1. La segnalazione di una situazione di pronto intervento assistenziale può provenire da diversi attori del territorio, ovvero dalla Polizia Locale dei Comuni, dalle Forze dell'Ordine, dal vicinato, da associazioni, o singoli cittadini.
2. La valutazione del bisogno, successiva alla condizione emergenziale, viene svolta dal SSP che raccoglie informazioni ed elementi utili per elaborare un PP nel quale declinare le cause dell'emergenza, gli obiettivi del pronto intervento, le azioni e gli interventi attivabili ed i tempi di realizzazione. Successivamente, il SSP verifica se, oltre al raggiungimento degli obiettivi del pronto intervento assistenziale, vi siano le condizioni per la prosecuzione o meno di una presa in carico.
3. Qualora le persone non siano residenti nel territorio di competenza il SSC avvia contestualmente al pronto intervento le necessarie procedure con il Comune di residenza, per copertura della spesa e l'iter di trasferimento.

CAPO VII

SERVIZI E INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 68

Finalità dei servizi ed interventi per l'inclusione sociale e lavorativa

1. Il SSC promuove progettualità in favore delle persone in carico che necessitano di un accompagnamento in percorsi di inclusione sociale e lavorativa, di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento lavorativo, al fine di individuare e valorizzarne le capacità, le abilità e le conoscenze, affiancando le persone verso una graduale superamento delle fragilità;
2. Nella definizione dei percorsi progettuali di inclusione lavorativa e formativa in un'ottica sistemica, vengono promosse le potenzialità presenti all'interno dei nuclei familiari e le risorse comunitarie.

Articolo 69

La rete nell'area lavoro

1. Il SSC valorizza ed implementa le reti territoriali attraverso l'attivazione di sinergie e raccordi con attori istituzionali e privati coinvolti nei processi di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento lavorativo delle persone.

Articolo 70

La valutazione integrata nell'area lavoro

1. Al fine di perseguire l'inclusione e l'integrazione tra politiche sociali, formative e del lavoro e nel rispetto delle norme regionali, il SSC attiva lo strumento dell'Equipe Territoriale per l'Occupabilità (di seguito ETO).

2. L'ETO è volta a elaborare PP nell'area lavoro e formazione rivolta a persone in carico al Servizio Sociale dei Comuni; quest'ultimo è segreteria organizzativa dell'ETO, ne cura le convocazioni, ne coordina le attività, redige i verbali e svolge ruolo di regia rispetto agli incontri periodici sul tema occupabilità.

Articolo 71

Obiettivi e composizione dell'ETO

1. L'ETO è un gruppo di lavoro integrato ed è composta da operatori del SSC, del Centro per l'Orientamento Regionale (di seguito COR) e del Centro per l'Impiego (di seguito CPI) e può essere integrata da altri attori e soggetti del territorio.
2. In seno all'ETO viene approfondita in forma pluridisciplinare la storia formativa e lavorativa delle persone in carico, analizzando, in particolare, le cause di inoccupazione, disoccupazione, instabilità e precarietà lavorativa. A seguito del suddetto approfondimento, vengono individuati i percorsi personalizzati da intraprendere a carattere inclusivo, i quali possono prevedere interventi di orientamento, di supporto nella ricerca lavoro, di inserimento in percorsi formativi, o di accesso a percorsi di tirocinio inclusivo.
3. L'ETO si riunisce di norma una volta al mese o, in relazione al numero di segnalazioni pervenute, due volte al mese, presso la sede dell'Ambito o, in alternativa, presso la sede del CPI di Monfalcone.

Articolo 72

Lo strumento dei tirocini inclusivi

1. I tirocini inclusivi nell'area formazione-lavoro rappresentano percorsi dedicati all'inclusione sociale, all'autonomia e al reinserimento nel contesto sociale e lavorativo.
2. I tirocini inclusivi attivabili dal SSC fanno riferimento alla normativa vigente e sono realizzati secondo le linee guida approvate dall'Assemblea dei Sindaci e sottoposte a periodica revisione.
3. I tirocini inclusivi sono finalizzati alla formazione, all'orientamento, all'inserimento/reinserimento lavorativo di persone svantaggiate in carico al SSP e destinatarie di un progetto personalizzato che prevede, tra gli obiettivi, un aiuto all'inserimento occupazionale o lavorativo.
4. I beneficiari sono giovani e adulti, già in carico al SSP per problematiche di natura economica, lavorativa, abitativa e familiare, che necessitano di percorsi di sviluppo delle capacità per l'integrazione nel tessuto sociale e lavorativo.
5. Il tirocinio è una risorsa che può essere attivata in via esclusiva su proposta del SSP quale sviluppo del progetto di presa in carico della persona nell'ambito del PP, e non rappresenta una risorsa attivabile su richiesta della persona.
6. La presa in carico del SSP e la definizione di un progetto personalizzato in sede di ETO costituiscono requisiti essenziali per l'accesso al percorso di tirocinio inclusivo.
7. La realizzazione del progetto di tirocinio, così come approvato in sede di ETO, avviene attraverso una pluralità di interventi concernenti la ricerca di una sede operativa idonea e disponibile ad accogliere il tirocinio, la predisposizione della proposta di intervento da parte dell'assistente sociale di riferimento e l'avvio dell'iter amministrativo mediante l'utilizzo della modulistica prevista dal Regolamento Regionale.
8. L'accordo di collaborazione tra SSC e ditta ospitante il tirocinio viene sottoscritto mediante la stipula di una convenzione tra le parti. Detta convenzione contiene indicazioni relative alla durata della stessa, al numero dei tirocini attivabili presso la sede medesima, agli impegni relativi a soggetto ospitante e soggetto promotore e agli oneri assicurativi.
9. I tirocini hanno durata e monte ore disciplinati dalla normativa regionale.
10. Il SSC, in qualità di soggetto proponente, provvede alla erogazione di una indennità mensile, il cui importo viene definito annualmente; l'indennità viene liquidata previa verifica del registro presenze, controfirmato dal tutor della ditta ospitante.

11. Il percorso del tirocinio è sottoposto ad attività di monitoraggio a cura del tutor incaricato dal SSC, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante. Eventuali criticità vengono condivise con l'assistente sociale di riferimento della persona, che ne cura la presa in carico anche durante l'espletamento dell'esperienza.
12. Il mancato rispetto delle regole e degli impegni assunti dalla persona possono portare alla chiusura anticipata del progetto da parte del SSC, anche su richiesta motivata del soggetto ospitante. In presenza di tali aspetti involutivi del percorso, l'eventuale riattivazione potrà essere valutata dall'assistente sociale di riferimento solo in casi eccezionali ed in presenza di risorse non destinate.

CAPO VIII

CONTRIBUTI A SUPPORTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DEI TIROCINI INCLUSIVI

Articolo 73

Finalità e obiettivi

1. I contributi a supporto dei percorsi formativi e dei tirocini inclusivi si propongono di qualificare i percorsi attivati dal servizio sociale nei confronti di persone in fragilità socio-economica che necessitano di un supporto economico senza il quale il percorso formativo-di tirocinio viene inficiato e/o non completato;
2. I contributi a supporto dei percorsi formativi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) sostenere giovani, appartenenti a famiglie in carico al servizio sociale professionale, rinforzandone l'impegno a proseguire/portare a termine dei percorsi scolastico-formativi già avviati e/o interrotti o per i quali vi è il rischio di abbandono e di inattività;
 - b) supportare l'adesione a percorsi formativi di ragazzi e adulti mediante una misura di carattere economico quale contributo per spese di iscrizione a corsi, per sostenere spese di trasporto, favorendone la partecipazione anche laddove ciò richieda alla persona uno spostamento sul territorio e degli oneri a suo carico;
 - c) supportare l'adulto in condizione di fragilità per il quale l'accesso ai corsi di formazione è limitato da problematiche gestionali dei carichi familiari, nella impossibilità di far fronte autonomamente alle spese per la risoluzione delle criticità.
3. I contributi a supporto dei tirocini inclusivi sono finalizzati a qualificare il percorso positivamente condotto, supportando specifiche e particolari necessità di acquisizione di titoli/patentini, ecc., che risultano necessari al reinserimento nel mondo del lavoro e che i destinatari del progetto non sarebbero in grado di sostenere in relazione alla condizione di fragilità socio-economica.
4. I contributi hanno carattere temporaneo e vengono attivati nell'ambito di un Progetto Personalizzato, articolato in una pluralità di interventi finalizzati all'emancipazione dei soggetti ed a promuovere e sviluppare le capacità/potenzialità dei soggetti e della rete familiare.
5. I contributi si collocano nell'ambito di politiche integrate di sistema volte a prevenire e contrastare fenomeni di povertà, marginalità e vulnerabilità e pertanto commisurati, nella loro quantificazione, alle risorse complessive di cui beneficia il singolo richiedente e/o il suo nucleo familiare.
6. Gli interventi vengono concessi nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) Prevenzione: intervenire precocemente rispetto a situazioni di esclusione sociale e marginalità;
 - b) Integrazione: intervenire coordinando le azioni con quelle espresse dalle politiche sanitarie, abitative, formative, educative e del lavoro;
 - c) Promozione: intervenire promuovendo la partecipazione e l'attivazione delle persone ed il rafforzamento delle competenze e conoscenze.

Articolo 74

Destinatari

1. Sono destinatari dei contributi a supporto dei percorsi formativi ragazzi e adulti, in carico al Servizio Sociale che frequentano o intendono frequentare corsi di studio curricolari e/o corsi di formazione/qualificazione professionale e per questo necessitano di un supporto economico finalizzato alla rimozione degli ostacoli che ne limitano o impediscono l'accesso ai percorsi formativi.
2. Sono destinatari dei contributi a supporto dei tirocini inclusivi adulti che stanno concludendo e /sono in fase di conclusione del tirocinio e necessitano di qualificare le competenze per rientrare nel mondo del lavoro attraverso la frequenza di corsi finalizzati all'ottenimento di patentini o attestazioni specifiche;
3. L'individuazione dei destinatari avviene in seno alla presa in carico del Servizio Sociale Professionale, ed a seguito della valutazione dell'ETO.

Articolo 75

Tipologie dei contributi a supporto dei percorsi formativi

1. I contributi a supporto dei percorsi formativi tengono conto del percorso formativo, indipendentemente dall'età anagrafica del destinatario e sono articolati nelle seguenti tipologie:
 - sostegno a percorsi scolastici curricolari fino alle scuole secondarie di secondo grado;
 - sostegno a percorsi di formazione rivolti a persone disoccupate;
 - sostegno a percorsi di formazione per i quali è già prevista una indennità di frequenza.
2. Tutte le erogazioni sono da considerarsi una tantum e possono prevedere un unico rinnovo, su proposta motivata dell'assistente sociale di riferimento.
3. All'interno di uno stesso nucleo familiare possono essere assegnate fino ad un massimo di 2 borse studio, fatti salvi gli eventuali rinnovi previsti.
4. Per i minorenni gli interventi vengono erogati agli esercenti la potestà genitoriale o al tutore/affidatario designato dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 76

Tipologie dei contributi a supporto dei tirocini inclusivi

1. L'importo, quantificato fino ad un massimo di € 1.000,00 è finalizzato all'acquisizione di particolari attestazioni/patentini/strumenti che possono essere determinante ai fini della assunzione della persona o che, in ogni caso, ne possono favorire realisticamente l'inserimento lavorativo.
2. L'erogazione è da considerarsi una tantum e non può essere rinnovata.
3. Il beneficio può essere erogato direttamente al richiedente o suo delegato su espressa richiesta del richiedente o su valutazione del Servizio Sociale Professionale.
4. Per questa tipologia di beneficio è richiesta la rendicontazione.

Articolo 77

Soglia d'accesso

1. La soglia di accesso e l'importo massimo erogabile dei contributi a supporto dei percorsi formativi e dei tirocini inclusivi viene fissata annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 78

Modalità di assegnazione

1. I contributi a supporto dei percorsi formativi e dei tirocini inclusivi si inseriscono nell'ambito dei percorsi di presa in carico e presuppongono la condivisione con la persona di un progetto personalizzato con la persona sottoscritto in sede di ETO.
2. Per i contributi a supporto dei percorsi formativi deve essere redatta specifica proposta dall'assistente sociale referente, indicando la tipologia di corso che la persona frequenta o intende frequentare, la

durata, gli obiettivi ed il periodo, allegando l'iscrizione al corso, le quote di iscrizione e le spese di trasporto per raggiungere la sede formativa.

3. Per i contributi a supporto dei tirocini inclusivi deve essere redatta la Proposta dall'assistente sociale volta a dettagliare il percorso del tirocinio inclusivo effettuato o in corso di conclusione, gli esiti, gli strumenti/attestazioni/patentini necessari al completamento del percorso di inclusione socio-lavorativa, allegando il preventivo dei costi e le successive modalità di rendicontazione.
4. Le proposte di intervento vengono sottoposte a istruttoria e vengono validate in seno al SSC con relativo verbale nell'ottica di presidiare l'andamento secondo principi di equità ed imparzialità, rilevando aspetti potenziali ed eventuali criticità, da porre all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci.

TITOLO IV

NORME GENERALI

Articolo 79

Controllo nell'erogazione della spesa

1. Il SSC esercita il controllo sulle documentazioni istruttorie prodotte nella gestione di ogni situazione. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente, o di altre Pubbliche Amministrazioni. I controlli effettuati sulle autocertificazioni, nonché i riscontri con le altre Pubbliche Amministrazioni su loro banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
2. I controlli possono consistere in:
 - a) verifiche ispettive periodiche a campione, su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo, con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi;
 - b) analisi documentali;
 - c) gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini;
 - d) controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi, facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, segnatamente, qualora le dichiarazioni risultino:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità personali del richiedente e/o di terzi da questi dichiarati nell'istanza, o precedentemente dichiarati;
 - contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
 - illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse dichiarate ed in possesso del Comune.

Articolo 80

Modalità dei controlli

1. L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è innanzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando la priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso. L'ufficio competente provvederà a richiedere la documentazione

necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del SSC.

2. Il SSC può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
3. Le verifiche dirette sono effettuate dal SSC mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.
4. Il SSC provvederà ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii., mediante controlli diretti ed indiretti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (v. segnalazione alla Procura della Repubblica), l'ufficio competente, a mezzo del Responsabile, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o a revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
5. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza ai sensi delle norme di legge, alla quale vengono periodicamente inoltrati gli elenchi dei beneficiari di interventi di natura economica.

Articolo 81

Errori sanabili e fattispecie rilevati nei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, le persone interessate sono invitate ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti, il SSC si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, ove sanabile, il SSC deve verificare:
 - a) l'evidenza dell'errore;
 - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Nel caso in cui, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario dell'intervento decade dai benefici, in quanto conseguenti ad un provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati, nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni, che decorrono da quando il SSC ha adottato l'atto di decadenza. Il SSC, nelle situazioni familiari e sociali di particolare gravità, si riserva di valutare eventuali deroghe alla revoca e/ alla decadenza.

Articolo 82

Azioni di rivalsa del SSC

1. Il SSC intraprende specifici atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose e tenute al pagamento, totale o parziale, delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse ai sensi del Codice Civile.
2. In caso di morosità e/o inadempienza saranno adottate le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori e degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 83

Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dagli organi competenti ai sensi di legge, previa valutazione delle relative proposte da parte dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità, agli obiettivi ed ai principi di cui al presente Regolamento, possono essere ammesse deroghe a quanto specificatamente definito, purché adeguatamente motivate.

Articolo 84

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 20 novembre 2023.
2. Le misure previste dal presente Regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore e vengono applicate per tutte le domande presentate successivamente a tale data.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti se incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 85

Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 86

Norma transitoria

1. Nelle more del passaggio della funzione relativa all'assistenza vittuaria dai singoli Comuni al SSC, come definito dalla Convenzione istitutiva del SSC, si dà atto che il Servizio rimane in capo ai Comuni per quanto concerne la parte autorizzativa della spesa e contabile-amministrativa.
2. L'acquisizione della funzione da parte dell'SSC avverrà a conclusione dell'affidamento in essere tra i singoli Comuni e i gestori del servizio. Permarrà in ogni caso in capo ai Comuni la titolarità della spesa relativa ai propri residenti, del fondo crediti di difficile esazione e la copertura pro-quota della figura amministrativa dedicata. I Comuni, a seguito del passaggio della funzione al SSC, provvederanno al trasferimento dei fondi.

Articolo 87

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi della normativa vigente, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monfalcone, quale Ente Gestore del SSC, nella sezione Amministrazione Trasparente.